

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2532)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1967  
(V. Stampato n. 4033)*

**d'iniziativa dei deputati FRANZO e BIANCHI Fortunato**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 novembre 1967*

Inapplicabilità dell'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata istituita con il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge medesimo compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965 dalle imprese produttrici di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata prevista per le materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, non è dovuta su tali materie prime acquistate nello Stato o importate dall'estero nel periodo intercorso dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965 dalle imprese produttrici di filati diversi da quelli di cui al punto V), lettere a) e b) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.